

DELIBERAZIONE N° XI / 4157

Seduta del 30/12/2020

Presidente ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente

STEFANO BOLOGNINI MARTINA CAMBIAGHI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILO RIZZOLI

PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA

STEFANO BRUNO GALLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

SILVIA PIANI FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Melania De Nichilo Rizzoli

Oggetto

DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA D.G.R. N. 3870 DEL 17 NOVEMBRE 2020 - INDENNITA' PER I LAVORATORI AUTONOMI CHE ACCEDONO ALLA DOTE UNICA LAVORO E A GARANZIA GIOVANI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Sabrina Sammuri

Il Dirigente Paola Angela Antonicelli

L'atto si compone di 7 pagine di cui / pagine di allegati parte integrante



VISTI:

• I.r. 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" così come modificata dalla I.r. del 4 luglio 2018 n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;

- I.r. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia" e ss.mm.ii.;
- I.r. 5 ottobre 2015, n. 30 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle II.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con D.g.r. XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con D.c.r. XI/64;

VISTI provvedimenti governativi che hanno dichiarato e disciplinato lo stato di emergenza sanitaria per Covid-19:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza sanitaria da Covid-19;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, dell'articolo 4;
- i successivi provvedimenti governativi e le ordinanze regionali con cui è stato prorogato e disciplinato lo stato di emergenza e disposte misure restrittive per il contenimento dei contagi, in particolare i recenti d.p.c.m. 7 ottobre 2020, 3 novembre 2020 e il D.L. n. 172/2020;

VISTI i provvedimenti di legge con cui sono state introdotte misure a sostegno delle attività economiche e dei lavoratori colpiti dalle misure di restrizione delle attività, in particolare:

- il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. Decreto Cura Italia, e in particolare l'art. 27 ed in particolare le misure di indennizzo previste per i lavoratori parasubordinati colpiti dall'emergenza sanitaria;
- il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34



"Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»". (c.d. Decreto Rilancio);

- il DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.)" (cd. Decreto Ristori I);
- il DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (cd. Decreto Ristori II);
- il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (cd. Decreto Ristori III);
- Il DECRETO LEGGE 30 novembre 2020, n.172 "Uleteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. Ristori IV);

CONSIDERATO che la crisi sanitaria da COVID-19 e i provvedimenti introdotti a livello nazionale, che hanno comportato la chiusura o la limitazione prolungata di attività economiche e produttive, hanno determinato un forte impatto negativo sul contesto socio-economico lombardo, sul mercato del lavoro e sulla condizione economica di molte categorie di lavoratori;

RICHIAMATA la D.g.r. n. XI/959 del 11 dicembre 2018 "Dote unica lavoro Fase III – Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020" che ha definito le "Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro", quale misura universale di politica attiva del lavoro;

VISTE le successive deliberazioni con le quali sono state previste modifiche evolutive alla Dote Unica Lavoro e, in particolare, la D.g.r. n.3470/2020 approvata alla luce del nuovo contesto occupazionale legato all'emergenza sanitaria per Covid 19, con la quale è stata riprogrammata l'intera misura di Dote Unica Lavoro nell'ambito dello stanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione con una dotazione di Euro 47 Milioni, anche mediante l'introduzione di misure complementari ai servizi utili a garantire il mantenimento e la crescita dei livelli occupazionali;

VISTA la D.g.r n. 3870/2020 del 17 novembre, con cui in particolare:



- è stato consentito l'accesso alla Dote Unica Lavoro anche ad una specifica categoria di lavoratori parasubordinati che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza sanitaria e per i quali, successivamente a quanto disposto dall'art. 27 D.L. n. 18/2020 cd. "Cura Italia", non erano sono state previste altre forma di indennizzo da parte dei provvedimenti governativi. Per tale platea di lavoratori è stato riconosciuto un sostegno economico nella misura di Euro 1.000 a fronte dell'attivazione del percorso di politica attiva e dopo la fruizione di almeno 10 ore di servizi, quale indennità di partecipazione, componente aggiuntiva della Dote Unica Lavoro;
- è stata prevista la copertura finanziaria sia per la componente incentivi assunzionali che per la componente indennità di partecipazione nell'ambito di €.40.000.000,00 di cui dell'Accordo Regione Lombardia Ministro per il Sud e la coesione territoriale di cui alla D.G.R. n. 3372 del 14.07.2020;

ATTESO che a stessa misura di indennità di partecipazione è stata estesa anche all'Avviso di Garanzia Giovani, nell'ambito del medesimo stanziamento di 40 Milioni, per i lavoratori parasubordinati fino a 29 anni che si trovano oggi privi di contratto:

VISTI i successivi provvedimenti attuativi: d.d.u.o n. 15012 del 1 dicembre 2020 e 15336 del 4 dicembre 2020 con i quali è stato esteso l'accesso alla misura Dote Unica Lavoro Fase IV e Garanzia Giovani, al nuovo target di destinatari lavoratori autonomi, così definiti: "lavoratori parasubordinati privi di partita IVA con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, residenti o domiciliati in Lombardia fino a 65 anni, che non percepiscono altre forme di sostegno al reddito (NASPI, DIS-COLL, Reddito di Cittadinanza, Reddito di emergenza, prestazioni pensionistiche) e altre forme di indennizzo per le medesime finalità". Con riferimento allo stato occupazionale, è stato previsto l'accesso alla misura da parte di coloro che avevano un contratto di collaborazione attivo al 23 febbraio, o successivamente a tale data, sia che siano oggi disoccupati, sia che abbiano ancora il contratto in essere già attivo al 23 febbraio ma presentano una variazione negativa della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% (per quest'ultima categoria, è stato previsto quale requisito d'accesso l'esibizione dell'ISEE corrente);

VISTO il DL n. 157/2020), (c.d. "Ristori quater") che ha introdotto nuove indennità



una tantum ai lavoratori autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che gli interventi governativi intervenuti dopo il citato "decreto ristori" non sono stati sufficienti a dare un adeguato sostegno a questi lavoratori, che rimangono una categoria priva di tutele e quindi particolarmente penalizzata dalla crisi, così come quella più ampia dei lavoratori autonomi che prestano la loro opera attraverso rapporti di lavoro occasionale senza partita IVA;

RITENUTO di prevedere:

- l'estensione dei destinatari del contributo di cui al d.d.u.o. n. 15012 del 1° dicembre 2020 e al d.d.u.o. n. 15336 del 4 dicembre 2020 ai lavoratori autonomi privi di partita IVA iscritti alla gestione separata e ai lavoratori occasionali esonerati dalla gestione separata, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, occasionale o per la cessione dei diritti d'autore, attivato successivamente al 23 febbraio 2020, ancora attivo o concluso e che non siano percettori diretti di Reddito di Cittadinanza o di Naspi;
- che i lavoratori destinatari della misura potranno richiedere un contributo pari ad Euro 1.000,00, a titolo di indennità di partecipazione, a fronte della fruizione di un percorso di politica attiva nell'ambito della Dote Unica Lavoro o di Garanzia Giovani, secondo le modalità di cui al d.d.u.o. n.15012/2020 e al d.d.u.o. n.15336/2020 sottoscrivendo la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- a partire del decreto attuativo del presente provvedimento non si applicano i vincoli relativi al valore dell'ISEE corrente e al divieto di cumulo con altre misure analoghe;

RITENUTO di dare atto, come già stabilito, che gli interventi di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria nello stanziamento di € 40.000.000,00 nell'ambito delle risorse destinate alle politiche attive di cui dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14.07.2020 e ai capitoli di spesa del bilancio regionale – cap. 10793 – 10801 – 10808 – 10794 – 10802 – 10809 – 10795 – 10803 – 10810;

RITENUTO di dare mandato agli uffici competenti di adeguare i dispositivi secondo le indicazioni del presente provvedimento stabilendo, nei rispettivi Avvisi, il periodo di vigenza di tale misura in coerenza con il perdurare dell'emergenza sanitaria e i



dati di monitoraggio;

ATTESO che gli obblighi di comunicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 verranno assolti in sede di adozione dei decreti attuativi;

VISTA la I.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire:

- l'estensione dei destinatari del contributo di cui al d.d.u.o 15012 del 1 dicembre 2020 e al d.d.u.o. n. 15336 del 4 dicembre 2020 ai lavoratori autonomi privi di partita IVA iscritti alla gestione separata e ai lavoratori occasionali esonerati dalla gestione separata, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, occasionale o per la cessione dei diritti d'autore, attivo alla data del 23 febbraio 2020, ancora attivo o concluso, e che non siano percettori diretti di Reddito di Cittadinanza o di Naspi;
- che i lavoratori destinatari della misura potranno richiedere un contributo pari a Euro 1.000,00 a titolo di indennità di partecipazione, a fronte della partecipazione ad un percorso di politica attiva nell'ambito di Dote Unica Lavoro o Garanzia Giovani, secondo le modalità di cui ai d.d.u.o.1512/2020 e d.d.u.o.15336/2020 sottoscrivendo la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- a partire dal decreto attuativo del presente provvedimento, non si applicano i vincoli relativi al i valore ISEE corrente e alla non cumulabilità con altre misure analoghe;
- 2. di dare atto, come già stabilito, che gli interventi di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria nello stanziamento di € 40.000.000,00 nell'ambito delle risorse destinate alle politiche attive di cui dell'Accordo Regione Lombardia Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14.07.2020 e ai capitoli di spesa del bilancio



regionale - cap. 10793 - 10801 - 10808 - 10794 - 10802 - 10809 - 10795 - 10803 - 10810;

- di dare mandato agli uffici competenti di adeguare i dispositivi secondo le indicazioni del presente provvedimento e di stabilire, nei rispettivi Avvisi, il periodo di vigenza di tale misura, in coerenza con il perdurare dell'emergenza sanitaria e i dati di monitoraggio;
- 4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 avverrà in sede di adozione dei decreti attuativi:
- 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge